



## Gruppo Giovani Imprenditori

---

### Regolamento

*conforme alla normativa confederale di sistema e ai principi regolamentari di attuazione*

*25 luglio 2011*

**TITOLO PRIMO**

**COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI**

- Art. 1– Costituzione
- Art. 2 – Scopi
- Art. 3 – Attività
- Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori

**TITOLO SECONDO**

**COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI**

- Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza
- Art. 6 – Modalità di ammissione
- Art. 7 – Quota associativa
- Art. 8 – Cessazione dell'appartenenza

**TITOLO TERZO**

**ORGANI**

- Art. 9 – Elencazione

**CAPO A – ORGANIZZAZIONE CENTRALE**

**Sezione I – ASSEMBLEA**

- Art. 10 – Convocazione e validità
- Art. 11 – Attribuzioni
- Art. 12 – Modalità di votazione

**Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO**

## Regolamento GGI Unindustria

- Art. 13 – Composizione
- Art. 14 – Modalità di candidatura
- Art. 15 – Norme per l'elezione del Consiglio
- Art. 16 – Convocazione e validità delle riunioni
- Art. 17 – Attribuzioni
- Art. 18 – Dimissioni e decadenza
- Art. 19 – Commissione Elettorale e Verifica Poteri

### Sezione III – PRESIDENZA

- Art. 20 – Presidente
- Art. 21 – Vice Presidenti

### Sezione IV – GESTIONE

- Art. 22 – Segreteria

### CAPO B – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

- Art. 23 – Assemblee territoriali
- Art. 24 – Consigli Direttivi territoriali
- Art. 25 – Presidenti territoriali
- Art. 26 – Vice Presidenti territoriali
- Art. 27 – Segreterie territoriali

### CAPO C - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

- Art. 28 – Disposizioni generali e incompatibilità

## **TITOLO QUINTO**

### **DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE**

## Regolamento GGI Unindustria

- Art. 29 – Modifiche del Regolamento
- Art. 30 – Scioglimento del Gruppo
- Art. 31 – Rinvio allo Statuto di Unindustria e controversie
- Art. 32 – Regime transitorio

### DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE GGI

## **TITOLO PRIMO**

### **COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI**

#### **Art. 1 – Costituzione**

Nell'ambito di Unindustria – Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo, con sede presso la stessa e con presenza presso ciascuna Articolazione Territoriale, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 31 dello Statuto di Unindustria.

Attraverso la rappresentanza dei diversi Gruppi provinciali il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Associazione aderisce agli organismi a livello regionale e nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

#### **Art. 2 – Scopi**

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto di Unindustria, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura di impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita di Unindustria e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori;
- mantenere contatti con similari Organismi a livello centrale e locale ed in genere con le organizzazioni giovanili suscettibili di concorrere alla sua attività;
- elaborare ed approfondire iniziative specifiche su delega degli Organi di Unindustria.

#### **Art. 3 - Attività**

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività di Unindustria e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;
- promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola e dell'Università;
- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

#### **Art. 4 - Codice etico e carta dei valori**

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si ispirano ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria, adottati dalla componente organizzativa.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza ad Unindustria.

## **TITOLO SECONDO**

### **COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI**

#### **Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza**

Possono far parte del Gruppo i seguenti soggetti, che abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni, e le cui aziende siano iscritte ad Unindustria:

1. l'imprenditore;

2. uno o più figli di imprenditore, purché partecipi/i o a conoscenza dell'attività aziendale;
3. un socio di impresa, purché sia partecipe o a conoscenza dell'attività aziendale;
4. un solo rappresentante per ciascuna impresa iscritta ad Unindustria, individuato all'interno delle figure previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale (il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di amministrazione o Direttori generali, amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura), espressamente indicato per iscritto su carta intestata dell'impresa.

Può far parte del Gruppo ed esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo un solo iscritto per impresa.

E' ammessa la partecipazione al Gruppo e l'esercizio dell'elettorato attivo a più soggetti espressione della stessa impresa, nel solo caso in cui essi siano legati da vincoli di parentela ai sensi del codice civile, ferma restando in tal caso la limitazione a due componenti della possibilità di candidarsi ed essere eletti in uno stesso organo.

Ai fini di uno sviluppo associativo del Gruppo, è possibile fare partecipare alle relative attività e per un periodo limitato non superiore a sei mesi, anche imprenditori titolari di aziende non aderenti ad Unindustria, purché aventi i requisiti di età di cui al precedente comma 1. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l'esclusione di elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 6 - Modalità di ammissione**

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo, sentito il Gruppo territoriale interessato, nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, l'interessato può richiedere l'esame della domanda da parte del Consiglio territoriale per la seconda presentazione al Consiglio Direttivo.

Avverso la seconda delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Proviviri di Unindustria.

#### **Art. 7 - Quota associativa**

E' facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione collocando la determinazione di tali quote all'interno del bilancio di Unindustria.

L'eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno e la determinazione dell'importo sarà deliberata dall'Assemblea del Gruppo, su proposta del Consiglio Direttivo.

### **Art. 8 - Cessazione dell'appartenenza**

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per inadempienza delle quote associative (ove previste);
- per espulsione deliberata dai Probiviri di Unindustria su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause di indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

## **TITOLO TERZO**

### **ORGANI**

#### **Art. 9 – Elencazione**

Sono Organi centrali del Gruppo Giovani Imprenditori:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti.

Sono Organi territoriali del Gruppo Giovani Imprenditori, presenti presso ciascuna Articolazione territoriale di Unindustria:

- le Assemblee territoriali;
- i Consigli Direttivi territoriali;

- i Presidenti territoriali;
- i Vice Presidenti territoriali.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è Presidente di diritto del Gruppo Giovani Imprenditori del suo territorio ed è Vice Presidente di diritto di Unindustria.

Le elezioni degli Organi territoriali – Presidente e Consiglio Direttivo dei Giovani Imprenditori – devono avvenire nei due mesi successivi alle elezioni degli Organi centrali.

## **CAPO A – ORGANIZZAZIONE CENTRALE**

### **SEZIONE I – ASSEMBLEA**

#### **Art. 10 – Convocazione e validità**

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni con comunicazione scritta – che può essere inviata via posta elettronica o via fax - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Nelle riunioni in cui si procede al rinnovo delle cariche la convocazione dovrà essere trasmessa con preavviso di almeno 50 giorni con le modalità sopra riportate e le indicazioni per la presentazione delle candidature.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro 15 giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto degli iscritti - in regola con il pagamento delle quote associative (ove previste), la cui azienda sia in regola con il pagamento dei contributi associativi secondo le disposizioni vigenti nello Statuto di Unindustria - e che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione al Gruppo. Nelle riunioni in cui si procede all'elezione del Presidente, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero

legale.

### **Art. 11 - Attribuzioni**

Spetta all'Assemblea:

- a) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo;
- b) eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Gruppo;
- c) integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo;
- d) approvare il rendiconto economico;
- e) determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote associative (ove previste);
- f) approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche, ai sensi dell'articolo 29;
- g) decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli Organi istituzionali di Unindustria, ai sensi dell'articolo 30;
- h) deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame.

### **Art. 12 - Modalità di votazione**

Ogni iscritto al Gruppo, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto, che non può essere delegato.

Gli iscritti da meno di un anno non avranno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, tranne nei casi di cui alle lettere f) e g) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza, non si tiene conto degli astenuti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede; in quelle a scrutinio segreto, la votazione deve essere ripetuta fino ad un massimo di quattro volte.

Hanno facoltà di partecipare alle riunioni il Presidente Unindustria, il Direttore Generale o persone da lui delegate.

## **SEZIONE II - CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 13 – Composizione**

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente del Gruppo;
- i Presidenti territoriali che sono Vice Presidenti di diritto;
- un componente nominato dal Presidente;
- un componente nominato da ciascun Presidente territoriale;
- fino a 14 componenti eletti dall'Assemblea;
- dall'ultimo Past President del Gruppo.

Al fine di garantire la rappresentatività di tutti i territori, ogni Gruppo territoriale deve essere rappresentato da almeno un componente elettivo.

Le cariche di componente nominato e di componente elettivo sono equiparate per requisiti di ammissibilità - almeno un anno di anzianità di iscrizione al Gruppo; la regolarità contributiva dell'azienda anche per l'anno in corso secondo i termini indicati nella delibera contributiva di Unindustria –, per diritto di voto, per incompatibilità con la carica di componente la Commissione Elettorale e Verifica Poteri e per durata.

I Consiglieri durano in carica tre anni e non possono essere eletti e/o nominati per più di due mandati consecutivi.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura un triennio e scade al termine dell'Assemblea elettiva che rinnova il Presidente ed il Consiglio Direttivo alla loro scadenza triennale.

### **Art. 14 - Modalità di candidatura**

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto – via posta elettronica accettata o via fax – almeno trenta giorni prima dell'Assemblea alla Commissione Verifica Poteri, che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 19.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno un anno di anzianità di iscrizione alla data dell'Assemblea, la cui azienda sia in regola con il pagamento dei contributi associativi anche dell'anno in corso secondo i termini indicati nella delibera contributiva di Unindustria.

Eventuali irregolarità contributive dovranno essere sanate entro i termini di chiusura previsti per la presentazione delle candidature stesse.

Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto, il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature.

### **Art. 15 - Norme per l'elezione del Consiglio**

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero di voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati con votazione da parte dei soci presenti al momento presenti in aula; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

### **Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno, mediante avviso scritto – via posta elettronica o via fax – recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno dieci giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a tre giorni.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno.

In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e, decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto, vi potrà provvedere il Vice Presidente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, la votazione deve essere ripetuta fino ad un massimo di quattro volte.

Il voto non è delegabile.

Hanno facoltà di partecipare alle riunioni il Presidente Unindustria, il Direttore Generale o persone da lui delegate.

### **Art. 17 – Attribuzioni**

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo;
- b) promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo, anche con riguardo ad iniziative specifiche eventualmente proposte da uno o più Gruppi territoriali;
- c) designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nella Giunta, negli altri Organi di Unindustria e negli Organi dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori del Sistema, nonché in organismi esterni;
- d) istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- e) nominare, su proposta del Presidente, fra i membri del Consiglio Direttivo, dei Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso;
- f) deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui agli articoli 5,6 e 8, sentito il Gruppo territoriale interessato;
- g) deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di rappresentanti del Gruppo;
- h) deferire un socio al Collegio dei Probiviri di Unindustria;
- i) nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui al successivo articolo 19.

### **Art. 18 - Dimissioni e Decadenza**

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera c) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di

parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

#### **Art. 19 - Commissione Elettorale e Verifica Poteri**

La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da quattro soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, che abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione al Gruppo e che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente almeno tre mesi prima delle Assemblee chiamate al rinnovo delle cariche.

La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti:

- accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo previsti dal presente Regolamento per ricoprire ogni carica;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni a livello centrale e territoriale;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri dell'Associazione.

La carica di membro della Commissione è incompatibile con le cariche di Presidente e di Consigliere dei Giovani Imprenditori Unindustria a livello centrale e territoriale. La Commissione resta in carica fino alla nomina della nuova Commissione.

### **SEZIONE III - PRESIDENZA**

#### **Art. 20 – Presidente**

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo avente almeno due anni di anzianità di iscrizione alla data dell'Assemblea, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa, che abbia responsabilità di gestione nell'azienda di

## Regolamento GGI Unindustria

appartenenza, che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, e la cui azienda sia in regola con il pagamento dei contributi associativi anche dell'anno in corso secondo i termini indicati nella delibera contributiva di Unindustria.

Eventuali irregolarità contributive dovranno essere sanate entro i termini di chiusura previsti per la presentazione delle candidature stesse.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea i candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri la propria candidatura, corredata da relativo programma.

Entro venti giorni dalla data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, via fax o posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con la maggioranza dei presenti.

Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, in caso di candidato unico si ripetono le consultazioni; in caso di due o più candidati, si ripete la votazione nella stessa riunione entro il termine fissato dal Presidente per la chiusura dei lavori, con possibilità di convocare in via d'urgenza un'altra riunione.

In caso di parità di voto, si procede al ballottaggio nella stessa riunione o, se necessario, per tre volte in altre riunioni con le regole sopra richiamate.

Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile. La durata della carica è fissa e di norma non può essere prorogata, salvo quanto previsto nel comma successivo.

L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a sei mesi.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente più anziano di età anagrafica, il quale dovrà convocare entro due mesi l'Assemblea per la nuova elezione. Il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore. In ogni caso la procedura di rinnovo si estende unicamente alle due articolazioni territoriali da cui provengono il Presidente eletto ed il suo predecessore ove entrambi non provengano dal medesimo territorio.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni degli Organi dei Giovani Imprenditori del Sistema;

## Regolamento GGI Unindustria

- rappresenta il Gruppo negli Organi direttivi di Unindustria, di cui è Vice Presidente di diritto, e presso tutti gli organismi esterni ad Unindustria;
- propone al Consiglio Direttivo le nomine degli eventuali Consiglieri Incaricati, dei rappresentanti del Gruppo nella Giunta, negli altri Organi di Unindustria e negli Organi dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori del Sistema;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispose la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti.

### **Art. 21 - Vice Presidenti**

Nella realizzazione del programma triennale di attività, il Presidente è affiancato dai Presidenti territoriali che sono Vice Presidenti di diritto del Gruppo.

Essi scadono con il venir meno della loro carica.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

## **SEZIONE IV - GESTIONE**

### **Art. 22 – Segreteria**

Alla Segreteria del Gruppo provvede Unindustria con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo.

Il Segretario inoltre collabora con gli Organi del Gruppo e con le Segreterie dei Gruppi territoriali nella realizzazione dell'attività programmata e svolge funzione di collegamento con la base associativa.

## **CAPO B – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

### **Art. 23 – Assemblee territoriali**

Ciascuna Assemblea territoriale è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo provinciale presente nella rispettiva Articolazione Territoriale di Unindustria.

Spetta all'Assemblea territoriale:

- a) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo territoriale;
- b) eleggere, nei due mesi successivi alla elezione degli Organi centrali del Gruppo Giovani Imprenditori, il Presidente territoriale ed il Consiglio Direttivo del Gruppo territoriale, approvando contestualmente il programma del Presidente territoriale;
- c) integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo territoriale;
- d) deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria, nel suo territorio di provenienza, è di diritto Presidente territoriale.

Egli assume l'incarico di Presidente territoriale solo dopo che l'Assemblea avrà approvato il programma di attività del suo territorio per il triennio.

Tale Assemblea dovrà tenersi entro due mesi da quella che lo ha eletto Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria.

Per convocazioni, deliberazioni, sistemi di votazione e ogni altra questione si rinvia a quanto previsto per l'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori e specificato in genere nella normativa confederale.

### **Art. 24 – Consigli Direttivi territoriali**

Ciascun Consiglio Direttivo territoriale è composto da:

- il Presidente del Gruppo territoriale;
- fino a 7 componenti eletti dall'Assemblea territoriale, compresi i Vice Presidenti;
- il componente del Consiglio Direttivo GGI Unindustria di nomina del Presidente territoriale;

- l'ultimo Past President del Gruppo.

I Consiglieri territoriali durano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

L'elezione dei Consigli Direttivi territoriali deve avvenire nei due mesi successivi all'elezione del Consiglio Direttivo GI centrale.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo territoriale, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente territoriale.

Il Consiglio Direttivo territoriale dura un triennio e scade al termine dell'Assemblea elettiva che rinnova il Presidente ed il Consiglio Direttivo alla loro scadenza triennale.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) promuovere iniziative ed adottare provvedimenti - a livello territoriale - atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo;
- b) esprimersi, ove necessario, sull'ammissione al Gruppo e sulla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo 5;
- c) deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri territoriali o di rappresentanti del Gruppo territoriale;
- d) nominare e revocare i Vice Presidenti, da un minimo di uno ad un massimo di 3, su proposta del Presidente.

Per convocazioni, deliberazioni, sistemi di votazione, modalità di candidatura a Consigliere, elezione dei Consiglieri, dimissioni e decadenza dei Consiglieri e ogni altra questione, si rinvia a quanto previsto per il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori e specificato in genere nella normativa confederale.

### **Art. 25 - Presidenti territoriali**

L'elezione del Presidente territoriale di ciascun Gruppo provinciale – fatta eccezione per il territorio di provenienza del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori centrale – deve avvenire nei due mesi successivi alla elezione del Presidente dei Giovani Imprenditori centrale.

Può candidarsi alla carica di Presidente territoriale ogni iscritto al Gruppo territoriale avente almeno due anni di anzianità di iscrizione alla data dell'Assemblea territoriale, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa, che abbia responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza, che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, e la cui azienda sia in regola con il pagamento dei contributi associativi anche dell'anno in corso secondo i termini indicati nella delibera contributiva di Unindustria.

## Regolamento GGI Unindustria

Eventuali irregolarità contributive dovranno essere sanate entro i termini di chiusura previsti per la presentazione delle candidature stesse.

Il candidato Presidente territoriale non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere territoriale.

Almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea territoriale i candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri la propria candidatura, corredata da relativo Programma.

Entro venti giorni prima della data dell'Assemblea territoriale, la Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax e posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi.

Il Presidente del Gruppo territoriale è eletto dall'Assemblea territoriale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei presenti.

Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, in caso di candidato unico si ripetono le consultazioni; in caso di due o più candidati, si ripete la votazione nella stessa riunione entro il termine fissato dal Presidente per la chiusura dei lavori, con possibilità di convocare in via d'urgenza un'altra riunione.

In caso di parità di voto, si procede al ballottaggio nella stessa riunione o, se necessario, per tre volte in altre riunioni con le regole sopra richiamate.

Il Presidente territoriale dura in carica tre anni e non è rieleggibile. La durata della carica è fissa e di norma non può essere prorogata, salvo quanto previsto nel comma successivo.

L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo territoriale rilevi che con la scadenza del Presidente territoriale possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a sei mesi.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo territoriale.

Nel territorio di provenienza del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, egli è di diritto anche Presidente del Gruppo territoriale. In tal caso, egli assume l'incarico solo dopo che l'Assemblea territoriale avrà approvato il programma di attività del suo territorio per il triennio. Tale Assemblea dovrà tenersi entro due mesi da quella che lo ha eletto Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente territoriale sarà sostituito dal Vice Presidente territoriale più anziano per età anagrafica, il quale dovrà convocare entro due mesi l'Assemblea territoriale per le nuove elezioni. Il Presidente territoriale eletto dura in carica fino all'Assemblea territoriale nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Nel caso venga a mancare il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria, la procedura di rinnovo si estende unicamente alla Presidenza territoriale dei due Gruppi da cui provengono il Presidente del Gruppo eletto ed il suo predecessore, ove entrambi non provengano dal medesimo territorio.

Ciascun Presidente di Gruppo territoriale:

- rappresenta il Gruppo territoriale e partecipa alle riunioni degli Organi dei Giovani Imprenditori del Sistema;
- rappresenta il Gruppo territoriale nel Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria, di cui è Vice Presidente di diritto;
- propone al Consiglio Direttivo le nomine e le eventuali revoche dei Vice Presidenti, da un minimo di uno ad un massimo di tre, scegliendoli fra i sette componenti eletti di Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede l'Assemblea territoriale ed il Consiglio Direttivo territoriale;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo territoriale e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispose la relazione sull'attività del Gruppo territoriale da presentare all'Assemblea territoriale annuale;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti territoriali.

#### **Art. 26 - Vice Presidenti territoriali**

I Vice Presidenti territoriali coadiuvano il Presidente territoriale nel conseguimento degli scopi del Gruppo territoriale e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vice Presidenti territoriali durano in carica un triennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente territoriale che li ha proposti.

#### **Art. 27 – Segreterie territoriali**

Alla Segreteria di ciascun Gruppo territoriale provvede Unindustria con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo territoriale. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo territoriali ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente territoriale e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo territoriale successivo.

Il Segretario inoltre collabora con gli Organi del Gruppo territoriale nella realizzazione dell'attività programmata e svolge funzione di collegamento con la base associativa.

## **CAPO C - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE**

### **Art. 28 - Disposizioni generali e incompatibilità**

Le cariche previste dal presente Regolamento sono riservate a coloro che fanno parte del Gruppo Giovani Imprenditori.

Le cariche di Consigliere, come componente nominato e come componente elettivo, sono equiparate per requisiti di ammissibilità, per diritto di voto, per incompatibilità con la carica di componente la Commissione Elettorale e Verifica Poteri e per durata.

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche del presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i Componenti degli Organi Direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornati il Presidente del Gruppo Giovani di Unindustria ed il Presidente del rispettivo Gruppo territoriale sull'andamento di tale attività.

## **TITOLO QUINTO**

### **DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE**

### **Art. 29 - Modifiche del Regolamento**

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dal quarto comma dell'articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente

sottoposte alla ratifica degli Organi istituzionali di Unindustria.

### **Art. 30 - Scioglimento del Gruppo**

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 11 lettera g) e dal quarto comma dell'articolo 12, previa comunicazione agli Organi istituzionali di Unindustria.

### **Art. 31 - Rinvio allo Statuto di Unindustria e controversie**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di Unindustria e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Proviviri di Unindustria.

### **Art. 32 – Regime transitorio**

Ai fini di favorire la più efficace integrazione all'interno del Gruppo Giovani Imprenditori, è disposto un regime transitorio durante il quale verranno osservate, in parziale deroga alla disciplina del presente Regolamento, oltre alle vigenti "Disposizioni transitorie" che sono parte integrante dello Statuto Unindustria, le "Disposizioni di attuazione GGI".

## **DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE GGI**

Ai fini di favorire la più efficace integrazione all'interno del Gruppo Giovani Imprenditori, è disposto un regime transitorio durante il quale verranno osservate, in parziale deroga alla disciplina del Regolamento GI, oltre alle vigenti "Disposizioni transitorie" che sono parte integrante dello Statuto Unindustria, le presenti "Disposizioni di attuazione GGI".

Per l'elezione degli Organi centrali e territoriali (Presidente e Consiglio Direttivo GGI):

1. L'Assemblea chiamata ad eleggere gli Organi centrali - Presidente e Consiglio Direttivo – Giovani Imprenditori Unindustria dovrà tenersi non più tardi del 18 dicembre 2011.
2. Entro il mese di luglio prossimo, non prima di 90 giorni dalla data dell'Assemblea elettiva, viene insediata una Commissione Elettorale e Verifica Poteri, formata da quattro componenti, nominati uno da ciascun Consiglio Direttivo territoriale GGI.
3. Il Presidente Unindustria, contestualmente all'insediamento della Commissione Elettorale e Verifica Poteri, comunica per iscritto a tutti gli aventi diritto:
  - l'entrata in vigore del Regolamento GGI Unindustria e delle presenti "Disposizioni di attuazione GGI";
  - l'avvenuto insediamento della Commissione Elettorale e Verifica Poteri, cui spetta di valutare le candidature a Presidente GI ad essa sottoposte da un Comitato composto dai quattro Presidenti GGI in carica delle Articolazioni territoriali Unindustria, ai fini della proposizione – nei successivi 60 giorni - al Comitato di Presidenza Ristretto Unindustria;
  - l'apertura dei termini per la presentazione delle candidature a Componente il Consiglio Direttivo, che dovranno pervenire per iscritto nei 60 giorni successivi dalla suddetta data di apertura.
4. Nel convocare l'Assemblea elettiva – che dovrà tenersi non prima di 15 giorni – il Presidente Unindustria rende noti i programmi dei candidati a Presidente GGI che hanno superato il vaglio del Comitato di Presidenza Ristretto Unindustria, ai fini di portare in Assemblea i candidati così designati.

## Regolamento GGI Unindustria

5. Una volta eletto il Presidente GGI, le elezioni degli Organi territoriali del Gruppo Giovani Imprenditori – Presidente, Vice Presidenti e Consiglio Direttivo – devono avvenire nei due mesi successivi all'elezione degli Organi centrali, secondo quanto previsto dal Regolamento, con apertura dei termini di presentazione delle candidature comunque entro il mese di dicembre 2011.